



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 21 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Spese

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:

- a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
 - b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
 - c) spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato;
 - d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
 - e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente Trattato.
2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

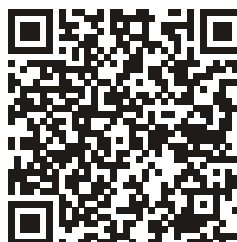
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-assistenza-giudiziaria-art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 21 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 21 (Trattato di assistenza giudiziaria)

